

RELAZIONE DESCRITTIVA

INAMOVIBILITA' LINEA ELETTRICA MT 20 kV

Oggetto: Relazione a motivazione di inamovibilità di Linea elettrica MT 20 kV ai sensi dell'art. 14 della L.R. 83/88 e ss.mm.ii. Regione Abruzzo.

Pratica: Italgen S.p.A. – Procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp e opere di connessione.

Il sottoscritto Per. Ind. Ramina Massimo nato a Piazzola Sul Brenta (PD) il 11/01/1969 C.F. RMNMSM11A587Q, P.IVA 02065020220, residente e domiciliato nel Comune di Piazzola Sul Brenta (PD) in Via Marostegana, n. 61 – 35016, in qualità di Progettista incaricato dalla società Italgen S.p.A., C.F. 09438800154 e P.IVA 02605580162, sede legale in Via J.F. Kennedy, n. 37 – 24020 Villa di Serio (BG), soggetto titolare di domanda di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp e opere di connessione ricadenti nei Comuni di Notaresco (TE), Attanasio (TE) e Castellalto (TE), trasmessa alla Regione Abruzzo il 12/04/2024 e acquisita agli atti con protocollo RA nr. 0155796/24, 0155808/24, 0155827/24 e 0155842/24 del 15/04/2024, a seguito di integrazioni richieste dalla Regione Abruzzo con protocollo Nr. 0188394/24 del 08/05/2024 rimette la presente relazione di sintesi circa le motivazioni di inamovibilità di Linea elettrica in MT 20 kV a servizio del suddetto impianto fotovoltaico e opere connesse, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Abruzzo m. 83/88 e ss.mm.ii.

premesse che

1. L'art. 14 della L.R. n. 83/88, come modificato dalla L.R. n. 132 del 23/12/1999, recita:
“Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili, in tutto o in parte, nel provvedimento di autorizzazione ([37]).

Lo spostamento di un tratto o dell'intera linea elettrica può essere prescritto, nel corso dell'esercizio di vigilanza da parte dei tecnici incaricati dal Genio Civile, a causa di calamità naturali o per temuti dissesti idrogeologici del terreno ed a tutela della pubblica incolumità, con provvedimento motivato dell'ingegnere capo ed a spese del titolare dell'impianto e previa presentazione di un progetto che rispetti i tempi fissati dalla prescrizione, alla cui approvazione si procederà mediante conferenza di servizio, organizzata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 dallo stesso Genio Civile ([38]).

Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili fatto salvo il disposto del successivo art. 18, primo comma. Alle opere

dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 122 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ([39])."

2. L'art. 122 quarto comma del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 recita:

"...Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo..."

Per quanto sopra premesso, il sottoscritto

rappresenta che

- i. Il progetto definitivo delle opere di Rete è stato predisposto dal distributore locale e-distribuzione S.p.A. in osservanza di quanto pedissequamente riportato nella STMG allegata al Preventivo di connessione alla rete MT del distributore stesso, allegato nella documentazione trasmessa per l'A.U. Pertanto, il progetto di Rete (P.T.O.) con Codice Rintracciabilità 382878254 è validato dal Gestore di Rete;
- ii. Il Gestore di Rete e-distribuzione S.p.A. alla pagina 3/39 del preventivo di connessione specifica testualmente: *"...L'espletamento di tali attività è necessario sia per assicurare che la documentazione predisposta (che presuppone la realizzazione dell'impianto di rete azione autorizzativa, servitù acquisite) risulti conforme alla normativa anche tecnica vigente, sia per garantire la corretta realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Infatti, tale impianto, entrando a far parte della rete di distribuzione nazionale, è un'opera di pubblico interesse in quanto essenziale per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica".*
- iii. Il Gestore di Rete e-distribuzione S.p.A. alla pagina 6/39 del preventivo di connessione al paragrafo "5. Tutela degli elettrodotti" specifica che: *"Vi facciamo presente che la localizzazione degli impianti di produzione e delle relative opere accessorie non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente" allegata.*

Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore di Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera..."

Ai fini dell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica quale opera di pubblico interesse, risulterebbe pertanto incompatibile l'applicazione del quarto comma dell'art. 122 del R.D. 1775/33 per le servitù di elettrodotto.

Per le motivazioni sopra esposte la linea elettrica MT 20 kV a servizio di impianto fotovoltaico e opere connesse di rilevante interesse pubblico di cui in oggetto si chiede sia classificata inamovibile ai sensi dell'art. 14 della L.R. 83/88 e ss.mm.ii.

Si rimanda agli elaborati sopra richiamati all'interno della documentazione precedentemente trasmessa nella procedura di Autorizzazione Unica presentata il 12/04/2024.

Piazzola Sul Brenta (PD), 29/05/2024

Per. ind Massimo Ramina

